



REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CLUB ACI STORICO

Valido per le Tessere “ACI STORICO SOCIO ADERENTE” emesse o rinnovate dal 1° gennaio 2023

ARTICOLO 1 > REGOLE GENERALI DI ASSOCIAZIONE

Si diventa Soci del Club ACI Storico e dell'Automobile Club (AC) territoriale, ai sensi del vigente Statuto del Club ACI Storico e alle condizioni del presente regolamento, presentando domanda di adesione all'AC o ai punti vendita ACI o tramite il sito www.clubacistorico.it, e versando l'importo stabilito per la quota sociale. I soci del Club ACI Storico, in quanto tali, sono soci degli AC e dell'ACI ed hanno diritto alle prestazioni di quest'ultimo.

Attraverso l'associazione, il Socio acquisisce il diritto di partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e all'Assemblea del Club ACI Storico e, in tale ambito, esercita il diritto di voto.

La presente formula associativa “ACI Storico Socio Aderente” può essere intestata esclusivamente a persona fisica.

Ai sensi del vigente Statuto del Club ACI Storico e dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Socio è tenuto altresì ad osservare i doveri sociali secondo le condizioni del presente regolamento, a usufruire dei servizi e delle prestazioni secondo i principi di correttezza e buona fede anche con specifico riconoscimento del Codice Etico della Federazione ACI disponibile sul sito www.aci.it.

L'utilizzo improprio dell'associazione può dar luogo anche alla decadenza della qualità di Socio per radiazione.

ARTICOLO 1.1 > Associazione al Club ACI STORICO

Con la sottoscrizione della tessera associativa “ACI Storico Socio Aderente”, il Socio diventa membro di diritto del Club ACI Storico e beneficia di vantaggi, connessi allo status di Associato ACI Storico, come di seguito indicato:

- Servizi di assistenza tecnica stradale di cui all'art. 3 del presente regolamento
- Distintivo per giacca.
- Sconto del 20% sulle tariffe ufficiali ACI- pubblicate sul sito www.aci.it – per ulteriori interventi di soccorso e assistenza stradale per i veicoli indicati nel presente regolamento (art.1.3) oltre a quelli previsti dal seguente art. 3.

- “Passione d’epoca”, il servizio dedicato al trasporto dei veicoli storici e d’epoca da e per qualunque località nazionale alle tariffe speciali riservate ai Soci.
- Customer care infosoci@aci.it. per informazioni inerenti i servizi e le prestazioni erogate.
- Partecipazione alle attività e alle iniziative del Club ACI Storico.
- Sconti negli esercizi commerciali convenzionati con ACI e con il circuito internazionale “Show your Card!”.

ARTICOLO 1.2 > Validità ed estensione territoriale

L’associazione “ACI Storico Socio Aderente” è valida 365 giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale, e dà diritto ad usufruire dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, purché l’evento che li determina sia avvenuto:

- in Italia (inclusi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- all’estero, in uno dei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito e Gibilterra, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia e Ungheria.

ARTICOLO 1.3 > Veicoli associabili

Per veicolo associabile (purché targato, coperto da assicurazione RCA e preferibilmente da polizza incendio e furto, in regola con il Codice della strada vigente) si intende uno dei seguenti mezzi:

- autovettura (incluso carrello - appendice) con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose con massa complessiva fino a 3.500 kg;
- autocarro di massa complessiva fino a 2.500 kg;
- camper di massa complessiva fino a 3.500 kg;
- motoveicolo a quattro ruote con cilindrata superiore a 150 c.c.;
- motoveicolo o ciclomotore a due ruote;
- altro veicolo a motore o rimorchio trasportato di massa complessiva fino a 2.500 kg.

Il numero massimo complessivo di veicoli associabili è pari a 10. Almeno uno dei predetti veicoli indicati all’atto dell’associazione deve essere stato immatricolato, in Italia o all’estero, da oltre 20 anni.

È possibile anche inserire nell’elenco delle targhe associabili un massimo di due veicoli (purché di proprietà del Socio) con data di immatricolazione, in Italia o all’estero, inferiore ai 20 anni.

Non è possibile associare con tessera “ACI Storico Socio Aderente”: i veicoli con le targhe “prova”, le auto a noleggio, le ambulanze, i carri funebri, le limousine, i veicoli ad uso speciale.

ARTICOLO 1.4 > Anagrafica e variazioni

All'atto dell'associazione, il Socio fornisce i propri dati anagrafici, di residenza o domicilio, che fanno fede ai fini dell'erogazione delle prestazioni di assistenza, il numero di telefono cellulare, l'indirizzo di posta elettronica per ricevere le informazioni a lui riservate e i dati relativi alle targhe dei veicoli associati .

A seguito dell'associazione, il Socio riceve un documento (Modulo di richiesta tessera "ACI Storico Socio Aderente") temporaneamente sostitutivo della tessera, che sarà inviata per via postale. Il Socio potrà inoltre visualizzare l'immagine elettronica della propria tessera attraverso l'APP ACI Space se registrato su www.aci.it e previo log in nell'APP.

In caso di furto, smarrimento, deterioramento della tessera, l'Automobile Club di appartenenza rilascia al Socio – su richiesta - un duplicato (o documento temporaneamente sostitutivo della tessera); le spese di duplicazione sono a carico del Socio.

Il Socio è tenuto a comunicare all'Automobile Club di appartenenza o alla casella di posta elettronica infosoci@aci.it le eventuali variazioni relative ai dati di residenza o di domicilio e di individuazione del veicolo, che avranno effetto dal giorno successivo a quello di annotazione e faranno fede ai fini dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni indicati nel presente regolamento, per i quali tali dati sono essenziali.

ARTICOLO 1.5 > Eventi garantiti

Le prestazioni di assistenza al veicolo targato, coperto da assicurazione RCA e in regola con il Codice della strada vigente, vengono erogate nel caso si verificano i seguenti eventi: guasto, incidente, atti vandalici e furto dello stesso.

Per guasto si intende: qualsiasi mancato funzionamento improvviso ed imprevisto dei veicoli associati, anche dovuto a incendio non doloso e ad atti vandalici, che avvenga su strada, presso abitazioni, parcheggi o garage e che ne comporti l'immobilizzo immediato; un guasto/danno che ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento dello stesso; un pericolo per la circolazione stradale e/o un grave disagio a persone o cose.

Per incidente si intende: qualsiasi evento accidentale - incendio non doloso, atti vandalici, collisione con un altro veicolo, urto contro un ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che interessi o coinvolga i veicoli associati, che avvenga su strada, presso abitazioni, parcheggi o garage e che ne comporti l'immobilizzo immediato; un guasto/danno che ne consenta la marcia, ma con rischio di aggravamento dello stesso; un pericolo per la circolazione stradale e/o un grave disagio a persone o cose.

Per evento si intende l'avvenimento temporale in conseguenza del quale scaturiscono le richieste di assistenza.

Le eventuali modifiche delle prestazioni associative, delle relative tariffe e delle modalità di fruizione, approvate da ACI in corso di validità delle associazioni, saranno comunicate tramite il sito www.aci.it e avranno effetto immediato nei confronti di tutti i soci.

ARTICOLO 2 > SOCCORSO STRADALE E TRAINO – REGOLE GENERALI

Tutti gli interventi di assistenza devono essere disposti e autorizzati direttamente dalla Centrale Operativa di “ACI Global – ACI Soccorso Stradale 803.116”- (di seguito per brevità definita “Centrale Operativa”) – attiva 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.

Per l’attivazione dei servizi, il Socio deve contattare la “Centrale Operativa” e comunicare i seguenti dati:

- nome e cognome;
- numero di tessera associativa o, se possibile, codice fiscale;
- recapito telefonico;
- numero di targa del veicolo per il quale si richiede la prestazione;
- indirizzo del luogo di fermo e tutte le informazioni utili all’invio di un adeguato mezzo di soccorso (nel caso di utilizzo dell’APP ACI Space e dell’APP di servizio ACI Global, i dati di localizzazione del Socio verranno trasmessi dal dispositivo).

In seguito alla richiesta di soccorso, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dal Socio al momento della prima richiesta alla Centrale.

Le prestazioni di assistenza sono erogate - 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno – contattando:

- in Italia il Numero Verde 803.116;
- dall’estero il Numero +39.02.66.165.116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del Socio).

La richiesta di soccorso può essere inoltrata anche tramite l’APP ACI Space che consente la localizzazione del dispositivo chiamante e, previo log-in del Socio registrato, anche il riconoscimento del Socio.

In Francia e nel Principato di Monaco, per la sola viabilità autostradale, a causa della particolare organizzazione locale, la richiesta alla Centrale Operativa attiva una procedura specifica, che prevede il pagamento diretto del soccorso stradale da parte del Socio e il successivo rimborso da richiedere ad ACI Global S.p.A. – Ufficio Rimborsi, via Stanislao Cannizzaro 83/a 00156 Roma.

Il Socio che si sia trovato nella situazione di dover pagare la prestazione di soccorso stradale e intenda richiedere il rimborso del costo fatturato può presentare istanza nei casi sotto indicati.

1. Per il veicolo associato, il rimborso è previsto per riconosciute situazioni di forza maggiore, purché sia presentata dal Socio idonea documentazione che le comprovi, ovvero nei seguenti casi:

- chiamata di soccorso ad altro operatore diverso da “ACI Soccorso stradale 803.116” da terzi a seguito di incidente che abbia compromesso l’integrità fisica del Socio;
- chiamata da parte delle Forze dell’Ordine ad altro operatore;
- nel caso di chiamate della Sala radio delle Società autostradali ad altro operatore di assistenza;
- qualora il Socio non comunichi correttamente i propri dati personali al momento della richiesta del soccorso.

Per idonea documentazione si intende:

- verbale rilasciato dalle Forze dell’Ordine;
- verbale del pronto soccorso;
- dichiarazione scritta del Socio o di chi è intervenuto con descrizione della situazione;
- dichiarazione scritta del Socio con motivazione della chiamata ad altro operatore.

ACI - riservandosi di svolgere preliminare istruttoria, al fine di evitare abusi - rimborsa al Socio il costo della prestazione di soccorso alle tariffe previste dai listini ACI. Il rimborso può essere chiesto all’Automobile Club di appartenenza entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o dalla data indicata nella fattura o ricevuta fiscale.

Qualora, in seguito alla richiesta di soccorso, la Centrale Operativa non riuscisse per motivi tecnici a comunicare verbalmente con il Socio, i successivi contatti potranno avvenire anche tramite sistema di messaggistica (SMS) al numero di telefono cellulare fornito dallo stesso al momento della prima richiesta alla Centrale.

In caso di mancata identificazione dell’associazione da parte della Centrale Operativa all’atto della richiesta di soccorso, il Socio, al fine di ottenere le prestazioni previste dal presente regolamento, all’arrivo del mezzo di soccorso deve esibire la tessera in corso di validità (o il documento temporaneamente sostitutivo della stessa) e un documento di riconoscimento.

ARTICOLO 3 > SOCCORSO STRADALE E TRAINO

ARTICOLO 3.1 > Soccorso stradale e traino in Italia

Il servizio è fornito tramite le strutture operative di ACI Global, ovvero la Centrale Operativa di “ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116” e la rete delle officine convenzionate “ACI Soccorso Stradale 803.116”, di seguito per brevità definite “officine convenzionate ACI”.

Nel corso dell’anno associativo, al Socio sono garantiti (qualora siano possibili e consentiti dalla legge) l’intervento di soccorso stradale e l’eventuale recupero del veicolo associato per un numero massimo di tre volte, indipendentemente dal numero dei veicoli associati e dalla sua presenza a bordo.

Per intervento di soccorso si intende:

1. IL TRAINO GRATUITO DEL VEICOLO

- in autostrada, fino alla più vicina officina convenzionata ACI (a prescindere dalla distanza percorsa) o per una percorrenza massima di 100 km. totali (50 km. in andata e 50 km. per ritorno) a partire dalla prima uscita autostradale; in tale secondo caso può essere necessario l'intervento di un altro mezzo di soccorso all'uscita del casello, con conseguente possibile non contestualità delle operazioni.
- in viabilità ordinaria, fino alla più vicina officina convenzionata ACI (a prescindere dalla distanza percorsa) o presso altro luogo scelto dal Socio entro una percorrenza massima di 100 km. totali (50 km. in andata e 50 km. per ritorno) dal luogo di fermo.

2. IL RECUPERO DEL VEICOLO

- l'operazione necessaria per riportare il veicolo sulla sede stradale nel senso di marcia e comunque in assetto di marcia.

3. IL DEPANNAGE

- il mezzo di soccorso intervenuto potrà risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni, su espressa richiesta del Socio;

l'eventuale costo dei ricambi, delle riparazioni e dei materiali di consumo sono a carico del Socio.

Le eventuali spese per la valutazione del danno e la riparazione del veicolo sono a carico del Socio.

NOTE

Qualora la richiesta di soccorso riguardi contemporaneamente il veicolo trainante e l'eventuale rimorchio con targa propria (ad esclusione del carrello - appendice), il Socio può usufruire del soccorso per entrambi i veicoli se dispone delle prestazioni previste (due); in difetto di tale condizione, il soccorso del veicolo rimorchio può essere effettuato alle tariffe scontate riservate ai Soci.

Se la riparazione sul posto non è effettuabile per impossibilità tecnica, certificata dall'officina convenzionata ACI intervenuta, e/o il Socio rifiuti il traino proposto senza giustificato motivo la prestazione di soccorso si intende comunque erogata.

GRATUITÀ DELLA SOSTA

Se l'officina convenzionata ACI intervenuta non sia temporaneamente in grado di effettuare il traino fino alla destinazione prescelta dal Socio, ovvero nei casi di soccorso effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, questi ha diritto alla gratuità della sosta per il veicolo soccorso presso l'officina medesima e al successivo trasporto dello stesso presso la destinazione già indicata, entro i limiti chilometrici previsti dal presente regolamento, calcolati dalla sede dell'officina.

TRAINO OBBLIGATO

Se - al momento della richiesta di soccorso - si verifica una delle seguenti condizioni il veicolo sarà trainato fino alla più vicina officina convenzionata ACI:

- il Socio non è in grado di indicare alla Centrale Operativa il luogo di destinazione finale del veicolo;
- l'officina di destinazione richiesta dal Socio è temporaneamente chiusa;
- presso il luogo di destinazione finale del veicolo scelto dal Socio non è possibile scaricare e ricoverare il veicolo in condizioni di sicurezza o vi è indisponibilità a ricoverare il veicolo.

Il successivo trasporto eventualmente richiesto dal Socio, presso la destinazione prescelta, sarà effettuato dalla sede dell'officina convenzionata ACI come prestazione di prosecuzione traino non contestuale al soccorso alle tariffe scontate vigenti, pubblicate sul sito www.aci.it, con l'integrazione della sosta (se richiesta).

PROSECUZIONE DEL TRAINO

Concordando tempi e modalità con la Centrale Operativa, il Socio può richiedere il traino anche oltre il limite chilometrico dei 50 km. In tali casi, per esigenze di servizio, la prosecuzione del traino può avvenire non contestualmente all'intervento di soccorso.

Il costo del trasporto per i chilometri eccedenti la gratuità (raddoppiato in ragione del percorso di andata e ritorno del mezzo di soccorso) è a carico del Socio alle tariffe scontate previste per i soci ACI.

Nei casi di soccorso effettuato tra le ore 18 e le 6 del mattino nei giorni feriali e a qualsiasi orario nei giorni festivi, il Socio ha diritto alla prestazione gratuita di prosecuzione del traino verso la destinazione indicata, entro i limiti chilometrici previsti (Traino del veicolo), calcolati dalla sede dell'officina presso la quale il veicolo è stato ricoverato. Tale prestazione a titolo gratuito non è dovuta nei casi elencati al punto 'Traino obbligato'.

Il Socio che, nel corso dell'anno associativo, abbia esaurito le prestazioni di soccorso gratuite può chiedere alla Centrale Operativa ulteriori interventi:

- in Italia, usufruendo delle tariffe scontate previste per i soci ACI;
- all'estero, alle tariffe ordinarie vigenti nel Paese in cui si verifica l'evento.

Le tariffe applicate in Italia (soccorso, eccedenze in km, prosecuzione traino, recupero con mezzi speciali, sosta) sono consultabili sul sito www.aci.it.

ESCLUSIONI

La presente prestazione non è erogata:

- sulle strade non raggiungibili dal mezzo di soccorso;
- in caso di fermo amministrativo o di sequestro del veicolo;
- nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un deposito giudiziario;
- nel caso in cui il veicolo sia ricoverato presso un'officina;

- in caso di competizioni motoristiche, per sinistri occorsi nei tratti in cui le stesse non si svolgono su strade aperte al traffico ordinario.

La prestazione può inoltre non essere fornita - per cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta - in occasione di tumulti popolari, incendi, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, inondazioni.

ARTICOLO 3.2 > Soccorso stradale e traino all'estero

Nel corso dell'anno associativo, al Socio in viaggio all'estero (Paesi indicati nelle "Regole generali di associazione" – art. 1 del presente regolamento) sono garantiti due interventi di soccorso stradale e l'eventuale recupero:

- in caso di guasto o incidente ad uno dei veicoli dichiarati all'atto dell'associazione, indipendentemente dalla presenza del Socio a bordo;
- in caso di ritrovamento a seguito di furto di uno dei veicoli dichiarati all'atto dell'associazione.

Il mezzo di soccorso dell'Automobile Club estero, richiesto dal Socio tramite la Centrale Operativa, potrà:

- risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni; l'eventuale costo dei ricambi, delle riparazioni e dei materiali di consumo sono a carico del Socio, che pagherà direttamente al mezzo di soccorso intervenuto alle tariffe previste dalle normative locali;
- se necessario, trasportare il veicolo fino all'officina più vicina o presso altro luogo scelto dal Socio fino ad una percorrenza massima di km 50 dal luogo di fermo. Il costo del trasporto per i chilometri eccedenti resta a carico del Socio alle tariffe previste dalle normative locali.

La prestazione include le operazioni necessarie a porre il veicolo in condizioni di essere trainato, compreso quanto eventualmente necessario per rimettere il mezzo in carreggiata stradale, esclusa l'ipotesi in cui occorranzo mezzi speciali.

Sono a carico del Socio (alle tariffe previste dalle normative locali) anche le spese relative all'eventuale recupero del veicolo con mezzi speciali.

ACI terrà a proprio carico il costo relativo all'intervento di soccorso secondo le modalità sopra indicate, fino alla concorrenza massima di € 200,00 per evento.

Per maggiori dettagli consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

4 > SERVIZIO TAXI PER RIENTRARE A CASA

Nei casi e alle condizioni dell'art. 8.1, in caso di Furto del Veicolo associato oppure a seguito di Guasto o Incidente avvenuti in Viaggio in Italia, il Socio che usufruisce di un soccorso stradale per il tramite di un carro attrezzi ACI Global in orario notturno (dalle ore 22:00 alle 7:00), può richiedere all'Ufficio Rimborsi, il rimborso delle spese sostenute (preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa) per rientrare a casa mediante taxi, fino ad una spesa massima di € 50,00.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

5 > SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO

Il Socio, che abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa per ottenere la relativa autorizzazione, può richiedere il rimborso delle spese - non altrimenti indennizzabili - necessarie per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo associato fino ad una spesa massima di € 200,00.

La prestazione è prevista in caso di:

- ritrovamento del veicolo associato già oggetto di furto totale (documentato dal Socio con relativo verbale dell'Autorità territorialmente competente);
- trasporto di vittima/e di incidente stradale ad un pronto soccorso medico o struttura equipollente (documentato dall'Assicurato con idonea dichiarazione rilasciata dal presidio medico ovvero dall'autorità di Polizia eventualmente intervenuta).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

6 > RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA DEL VEICOLO

Il Socio, che abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa per ottenere la relativa autorizzazione, può richiedere il rimborso delle spese - non altrimenti indennizzabili - necessarie per il ripristino delle dotazioni di sicurezza (airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza) del veicolo associato a seguito della loro attivazione conseguente ad Incidente stradale, fino ad una spesa massima di € 500,00.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

7 > DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

Il Socio, che abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa per ottenere la relativa autorizzazione, può richiedere il rimborso delle spese amministrative (emolumenti e imposta di bollo) sostenute e documentate per la demolizione/radiazione dal P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico del veicolo associato, qualora, a seguito di incidente o guasto, la riparazione del suddetto veicolo risulti antieconomica. Si precisa che per antieconomicità della riparazione si intende una spesa preventivata per le riparazioni che ecceda il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, stabilito dalla rivista specializzata "Eurotax" ovvero, per veicoli non riportati in essa, da altra pubblicazione tecnica del settore.

Il massimale complessivo che potrà essere rimborsato è pari a € 50,00.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 8 > ASSISTENZA SANITARIA - "Medico pronto"

Al Socio titolare di “ACI STORICO SOCIO ADERENTE” e ai suoi familiari, in viaggio in Italia o all'estero, “Medico pronto” garantisce le seguenti prestazioni medico-sanitarie, nei termini e alle condizioni riportate nei rispettivi articoli:

- informazioni sanitarie (art. 8.2)
- consigli medici (art. 8.3)
- invio medico (art. 8.4, servizio valido solo in Italia)
- ambulanza a disposizione (art. 8.5)
- trasferimento in centro ospedaliero specializzato (art. 8.6)
- rientro sanitario (art. 8.7)
- rientro del convalescente (art. 8.8)
- autista a disposizione (art. 8.9)
- assistenza ai minori (art. 8.10)
- spese mediche (art. 8.11)

Per famiglia, nucleo familiare o familiari del Socio si intendono il coniuge o il convivente di fatto (risultante dallo Stato di famiglia), nonché i genitori e i figli a carico, purché conviventi.

ARTICOLO 8.1 > Regole generali

Le prestazioni di assistenza medico-sanitaria possono essere ottenute - 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno - contattando la Centrale Operativa, raggiungibile:

- in Italia tramite il Numero Verde 803.116;
- dall'estero tramite il Numero +39.02.66.165.116 (il costo della telefonata - in base alle tariffe internazionali - è a carico del Socio).

Il Socio, al momento della chiamata, dovrà comunicare:

- cognome e nome dell'intestatario della tessera;
- tipologia, numero e scadenza della tessera;
- indirizzo e recapito telefonico.

In caso di assistenza ad un familiare del Socio, dovrà essere specificato il nome e il rapporto di parentela del familiare da assistere.

Gli interventi di assistenza devono essere richiesti alla Centrale Operativa e da questa direttamente disposti ovvero espressamente autorizzati. Qualora il Socio non usufruisca o usufruisca parzialmente per propria scelta o negligenza delle prestazioni di assistenza medico-sanitarie, ACI non sarà tenuto a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto del Socio nei confronti di ACI, derivante dalle prestazioni di “Medico pronto”, cade in prescrizione al compimento di un anno dalla data dell'evento che dà titolo alla prestazione.

Per ulteriori dettagli consultare le “Condizioni Generali di Assicurazione”.

ARTICOLO 8.2 > Informazioni sanitarie

Il Socio che abbia bisogno, per sé o per i propri familiari, di informazioni sul funzionamento del Servizio Sanitario Pubblico e delle strutture sanitarie in Italia, in particolare sui diritti e doveri del cittadino e sull'espletamento delle pratiche sanitarie, può contattare la Centrale Operativa e ottenere le informazioni desiderate.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 8.3 > Consigli medici

Il Socio che, in relazione alle prestazioni previste dal servizio "Medico pronto", abbia bisogno di parlare con un medico, per sé o per i propri familiari, può contattare la Centrale Operativa per chiedere di consultare la guardia medica:

- per ottenere consigli su quali siano i fattori di rischio nella guida del veicolo e su come possano essere efficacemente affrontati;
- in caso di ingestione o assorbimento di sostanze ritenute tossiche, essere posto in contatto diretto con un centro antiveleni.

Inoltre, se necessario, verranno organizzate e disposte le prestazioni di seguito indicate: "Invio medico" (art. 8.4, servizio valido solo in Italia) e "Ambulanza a disposizione" (art. 8.5).

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 8.4 > Invio medico (servizio valido solo in Italia)

Il Socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia, abbia necessità di assistenza medica può contattare la Centrale Operativa e parlare con il medico di guardia che deciderà l'eventuale invio di un medico generico. In alternativa all'invio del medico e in accordo con il Socio, la Centrale Operativa può organizzare il suo trasferimento in una struttura medica, mediante autovettura o ambulanza (si veda anche la prestazione "Trasferimento in centro ospedaliero specializzato" all'art. 8.6). La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio e viene fornita fino a un massimo di sei volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 8.5 > Ambulanza a disposizione

Il Socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) o all'estero, necessiti di un trasporto in ambulanza può usufruire della prestazione, contattando la Centrale Operativa.

Non danno luogo alla prestazione i trasporti per terapie continuative (dialisi, fisioterapie, ecc.). In qualsiasi caso il percorso massimo a carico di ACI non può superare i 200 Km (percorso di sola andata). Per usufruire di tale prestazione, il ricovero deve essere certificato da un medico curante o giudicato necessario dal medico di guardia della Centrale Operativa nel corso del contatto telefonico con il Socio.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio e viene fornita fino ad un massimo di sei volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 8.6 > Trasferimento in centro ospedaliero specializzato

Il Socio che, a seguito di un infortunio da incidente stradale, necessiti di un trasferimento in un centro ospedaliero specializzato italiano fuori dalla sua regione di residenza, per essere sottoposto ad un intervento chirurgico, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 8.7 > Rientro sanitario

Il Socio che, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o di domicilio) o all'estero, necessiti di un trasferimento dal centro ospedaliero in cui si trova alla propria residenza o al proprio domicilio, oppure ad un centro ospedaliero della sua regione, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI sostiene il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico specialista e/o di un infermiere che accompagnino il paziente stesso. Qualora né un medico né un infermiere siano ritenuti necessari, ACI tiene a proprio carico le spese di viaggio di un familiare accompagnatore durante il trasferimento.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 8.8 > Rientro del convalescente

Il Socio che, convalescente dopo un ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa, infortunio o parto occorso durante un viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all'estero, non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e, sempre che non si sia già servito del "Rientro sanitario" (art. 8.7), può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

ACI terrà a proprio carico i costi relativi al rientro del convalescente.

La prestazione è estesa ai familiari in viaggio con il Socio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 8.9 > Autista a disposizione

Il Socio che, in viaggio in Italia (fuori dalla provincia di residenza o domicilio) o all'estero non sia più in condizioni di poter guidare a causa di malattia improvvisa, infortunio o parto e nessuno dei passeggeri del veicolo stesso sia in grado di sostituirlo alla guida, può usufruire della prestazione contattando la Centrale Operativa.

In alternativa all'invio di un autista, la Centrale Operativa - su richiesta del Socio - può organizzare il trasporto del veicolo, dal luogo dell'evento fino alla località di residenza o domicilio del Socio, e il rientro degli eventuali passeggeri trasportati mediante biglietto ferroviario di prima classe. Tale alternativa è prevista nel caso in cui il costo della prestazione sia uguale o inferiore all'invio di un autista e in ogni caso qualora il veicolo interessato sia un motoveicolo.

La prestazione viene fornita fino a un massimo di sei volte nel corso dell'anno associativo.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 8.10 > Assistenza ai minori

Il Socio (o il coniuge/convivente di fatto) in viaggio in Italia (fuori dalla propria provincia di residenza o domicilio) o all'estero con figli minori di 18 anni e che, a seguito di ricovero ospedaliero avvenuto per malattia improvvisa o infortunio, si trovi nell'impossibilità di occuparsene, può usufruire delle prestazioni contattando la Centrale Operativa ACI terrà a proprio carico il costo del biglietto di ritorno dei figli, il costo del biglietto di andata e ritorno e l'eventuale pernottamento (1 notte) per il familiare o la persona di fiducia incaricata di raggiungere i figli, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza o domicilio.

Per maggiori dettagli sulla prestazione consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 8.11 > Rimborso spese mediche o farmaceutiche

Il Socio ha diritto al rimborso delle spese mediche o farmaceutiche, effettivamente sostenute sul posto, per eventi accaduti in viaggio in Italia (fuori provincia di residenza o domicilio) o all'estero, a seguito di infortunio o di malattia improvvisa, fino alla concorrenza massima (per ogni anno associativo) di:

- € 155,00 a persona e € 310,00 per nucleo familiare in caso di malattia improvvisa o infortunio avvenuti in Italia. Resta comunque a carico del Socio una franchigia di € 15,00;
- € 2.100,00 a persona e € 8.000,00 per nucleo familiare in caso di infortunio o malattia improvvisa avvenuti all'estero.

Resta comunque a carico del Socio una franchigia di € 25,00.

Per ottenere la prestazione il Socio deve inviare la documentazione di spesa in originale ad ALA Assicurazioni S.p.A.

Per maggiori dettagli consultare le "Condizioni Generali di Assicurazione".

ARTICOLO 9 > TUTELA LEGALE STANDARD

9.1 > PRESTAZIONI INCLUSE NELL'ASSOCIAZIONE

Le garanzie riguardano la Tutela Legale Standard del Socio per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione", in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli a motore, qualora:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale;
- b) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- d) debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
- e) debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 5 (cinque) punti. Tale garanzia è operante a condizione che il Socio non abbia più di 12 (dodici) punti residui sul documento di guida;
- f) debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della strada;
- g) debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi, nei casi espressi nelle "Condizioni Generali di Assicurazione".

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni, fino alla concorrenza del massimale di €10.000,00 (diecimila) per sinistro, con il limite di n.1 sinistro per anno associativo.

9.2>DENUNCIA DI SINISTRO, FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Se il Socio richiede la Tutela Legale Standard è tenuto a:

- informare ACI Global S.p.A, entro 30 giorni dalla data del sinistro o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, all'indirizzo sinistri.tutela@aciglobal.it in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento compilando il "MODULO DENUNCIA SINISTRO per attivazione Polizza Tutela Legale" già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

Sarà cura di ACI Global S.p.A, dopo una verifica preliminare della denuncia sinistro ricevuta, trasmettere l'istanza alla Compagnia Assicurativa SARA Assicurazioni che procederà ad istruire la pratica ed effettuare il rimborso secondo i termini e le condizioni previste nella Polizza (Condizioni Generali di Assicurazione).

9.3 > PERDITA PUNTI PATENTE

La garanzia riguarda il rimborso dei costi sostenuti per il corso di recupero punti patente (o corso per nuova patente) -secondo le condizioni e nei limiti previsti dalle "Condizioni Generali di Assicurazione" -a favore del Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente, a seguito di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della strada; nello specifico è previsto:

- un rimborso, per un importo massimo di € 250,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento, organizzato da una Autoscuola o da altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri. La presente garanzia viene prestata con il limite di un corso per anno associativo e per i soli corsi che vengano effettuati entro 12 mesi dalla data di acquisizione della decurtazione dei punti della patente;
- un rimborso, per un importo massimo di € 500,00, dietro presentazione di regolare ricevuta, qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario per il Socio un nuovo esame per riottenere la patente di guida, a condizione che il Socio stesso abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per recuperare il punteggio perduto.

Le predette garanzie sono prestate dalla Compagnia SARA Assicurazioni e gestite, su mandato della stessa, da ACI Global S.p.A

Il Socio che intenda fruire delle predette prestazioni potrà rivolgersi direttamente ai riferimenti indicati al paragrafo "Riferimenti utili" utilizzando il modulo di denuncia ("MODULO DENUNCIA SINISTRO- RECUPERO PUNTI PATENTE") già predisposto e pubblicato sul sito www.aci.it

9.4> RIFERIMENTI UTILI

ACI GLOBAL S.P.A.

Via Stanislao Cannizzaro 83/a – 00156 Roma

Email per invio denunce di sinistro: sinistri.tutela@aciglobal.it

Servizio Informativo: Numero Verde 803.116

ARTICOLO 10> SERVIZIO INFORMAZIONI

(Il servizio è fornito da ACI Global tramite la Centrale Operativa di ACI Global - ACI Soccorso Stradale 803.116.)

La Centrale Operativa è disponibile al Numero Verde 803.116 in forma esclusiva per i soci:

365 giorni l'anno - 24 ore su 24 - per informazioni riguardanti: tessere, prestazioni, servizi e vantaggi associativi, localizzazione officine delegate, meteo, traffico, viabilità, distanze chilometriche, percorsi alternativi, cosa fare in caso di incidente stradale, dove farsi valutare il danno, a chi rivolgersi se c'è un ferito.

Dal lunedì al sabato - 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali - per informazioni riguardanti: localizzazione delegazioni ACI procedure e costi per ottenere documenti personali (passaporto, patente, libretto di circolazione, passaggi di proprietà).

AVVERTENZE

Informativa IVASS

L'informativa è resa al Socio ai sensi del Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

AI SENSI DELL'ART. 1891 C.C. SONO COPERTE DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DA ACI GLOBAL SPA CON SARA

ASSICURAZIONI SPA, LE PRESTAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE

ASSISTENZA TECNICA: Soccorso stradale – traino all'estero.

ASSISTENZA SANITARIA – MEDICO PRONTO: Informazioni sanitarie, Consigli medici, Invio medico, Ambulanza a disposizione, Trasferimento in centro ospedaliero specializzato, Rientro sanitario, Rientro del convalescente, Autista a disposizione, Assistenza ai minori, Rimborso spese mediche.

E' COPERTA DA POLIZZA DI ASSICURAZIONE, STIPULATA DALL' AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CON SARA ASSICURAZIONI SPA, LA SEGUENTE PRESTAZIONE:

TUTELA LEGALE

SARA Assicurazioni S.p.A. - 00198 Roma, Via Po 20 - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. del 26.8.1925 (G.U. del 31.8.1925 n.201) si avvale:

- per l'erogazione dei servizi di assistenza della Centrale Operativa di ACI Global S.p.A., con sede legale in via Stanislao Cannizzaro, 83/a, 00156 - Roma.

- per l'erogazione della prestazione rimborso spese mediche del Servizio Liquidazione Sinistri di Aci Global S.p.A., in Via Montalbino 3/5 – 20159 Milano, cui il Socio deve inviare la documentazione di spesa.

Le indicazioni riportate nel presente regolamento sono esplicative della natura delle prestazioni erogate da SARA Assicurazioni S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alle "Condizioni Generali di Assicurazione", valide e rilevanti ad ogni effetto.

